

(N. 2123-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1952

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio d'impiego, adottata a San Francisco dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — La ratifica ed esecuzione di questa Convenzione n. 88, rientra nella politica generale del lavoro che ha sempre seguito il Governo italiano, ratificando le Convenzioni approvate nelle Conferenze della O.I.L. Se qualche minima differenza c'è da sottolineare tra quanto l'Italia ha fatto nel servizio di impiego e quanto dispone la

Convenzione, essa è talmente di importanza relativa da far considerare la Convenzione approvabile, in quanto a Ginevra è ammessa l'applicazione delle Convenzioni nel quadro delle possibilità nazionali. Per questi motivi si propone l'approvazione del presente disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.